

STATUTO APS GRUPPO STORICO GIOVANNA I D'ANGIO'



ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata: APS Gruppo Storico "Giovanna I d'Angiò".

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione APS Gruppo Storico "Giovanna I d'Angiò" (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione APS Gruppo Storico "Giovanna I d'Angiò" anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

1.3. L'Associazione ha sede legale in via del Palazzetto, 2 nel Comune di Colletorto (Cb) e opera nel territorio Nazionale.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità, attività e motto)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS. Inoltre ha lo scopo di promuovere Memoria Storica, Identità Culturale, Territorio, Risorse e Tradizioni Locali.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per perseguire gli scopi su citati, l'Associazione si propone di:

a) organizzare in prima persona iniziative culturali quali rievocazioni storiche, conferenze, concerti, convegni, seminari informativi, mostre, fiere, pubblicazioni periodiche, documentari, visite guidate, etc...;

b) tutelare e promuovere le attività artigianali storiche e tradizionali, impiegandole per quanto possibile negli allestimenti di rievocazioni storiche, realizzazione di laboratori didattici e formativi, etc...;

c) rappresentare gli Associati nei confronti delle autorità e delle Amministrazioni Pubbliche, tutelandone gli interessi generali e favorendone lo sviluppo organizzativo, tecnico ed economico; rappresentare in particolare, le esigenze della categoria in occasione della formulazione di leggi, norme e regolamenti, nazionali e locali, riguardanti la categoria stessa;

d) promuovere, favorire, ed incrementare con ogni mezzo la produzione, la diffusione e lo sviluppo di opere audiovisive, multimediali e di comunicazione di qualsiasi tipo e genere, individuate come tali secondo le definizioni stabilite in materia dagli organismi dell'Unione Europea;

e) favorire la promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento, quali Work Shop, scambi culturali, seminari, etc...;

f) far partecipare, in qualità di associata, alla costituzione di altre associazioni di categoria o ad unione del settore, o aderire alle medesime per il miglior raggiungimento degli scopi associativi; stipulare accordi con qualsiasi altro ente, organismo e società aventi scopi compatibili con quello dell'associazione;

g) designare e nominare i propri rappresentanti attraverso tutti gli enti, organizzazioni e commissioni in cui sia richiesta e/o opportuna la rappresentanza dell'Associazione;

h) assistere gli Associati per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti all'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle attività;

i) svolgere un'azione di promozione e di pubbliche relazioni orientata allo sviluppo del settore, assumendo e sostenendo iniziative volte alla valorizzazione delle diverse realtà rappresentate dall'associazione, in Italia e all'estero, onde realizzare un costante coordinamento ed un'efficace sinergia tra gli associati nonché fra l'Associazione medesima ed analoghi enti, istituzioni e associazioni straniere o sovranazionali con particolare riguardo agli Stati Membri dell'Unione Europea;

j) promuovere la cultura della Rievocazione Storica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, attraverso l'organizzazione diretta e/o indiretta di corsi, laboratori, nonché di stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni dell'istruzione pubblica e privata, circoli didattici, distretti scolastici, istituti e scuole di cinema pubbliche e private su tutto il territorio nazionale;

k) svolgere studi e ricerche, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e dati statistici relativi al settore anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione;

l) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare nel comune interesse i rapporti di solidarietà e collaborazione tra gli Associati;

m) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera Culturale;

n) accedere ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste al fine di raggiungere gli scopi sociali;

o) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dall'Associazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

5.3. Motto dell'associazione è "Non chi comincia ma quel che persevera" per sottolineare che non è soltanto importante cominciare un'esperienza, ma è di fondamentale importanza perseverare con costanza e tenacia, per portare a termine i propri obiettivi.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. L'adesione all'Associazione è volontaria. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Volontari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Volontari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono tutti coloro che sostengono meramente le attività dell'associazione con sottoscrizione della tessera e non sono equiparati ai Soci Volontari, in quanto non hanno diritto di voto.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'associazione sia Onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di nessuna quota. Essi sono nominati dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie implica la differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione: i Soci Sostenitori non hanno diritto alla partecipazione e non hanno diritto di voto.

In riferimento alla candidatura dell'associato al Consiglio Direttivo il presente statuto rimanda al regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'APS Gruppo Storico "Giovanna I d'Angiò" di Colletorto (Cb).

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente a mezzo raccomandata 30 giorni prima della visione dei libri stessi.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

L'associato inadempiente agli obblighi sociali e che non si conformi alle deliberazioni dei componenti organi dell'associazione è passibile, secondo la gravità dei casi, delle seguenti sanzioni:

- 1) Lettera di richiamo;
- 2) Sospensione dei diritti sociali e delle attività sociali per un periodo non superiore a sei mesi;
- 3) Espulsione.

Organo competente per le decisioni relative all'applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammessa istanza dell'assemblea ordinaria dell'associazione o alla prima assemblea utile.

Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell'associazione entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Sono automaticamente sospesi dai diritti e dalle attività sociali gli Associati in ritardo di oltre 60 (sessanta) giorni, a datare dal 1 gennaio di ogni anno, nel pagamento dei contributi relativi alle quote annuali successive alla prima.

La qualità di Associato si perde:

- a) Per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi alla quota sociale annuale;
- b) Per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'Associazione, sopra definiti nell'art. 5;
- c) Per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- d) Per avere tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti e sui Soci.
- e) Per recesso.

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente;
- Il presidente Onorario, se nominato;
- l'Organo di controllo;
- la Revisione dei Conti.

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto con affissione nella sede sociale dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, e con comunicazione attraverso la pagina Facebook dell'Associazione, la pagina Instagram, il gruppo WhatsApp, ed eventuali altre piattaforme sociali, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci volontari da almeno tre mesi

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a n. 3 deleghe.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo Sovrano.

10.11. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea generale degli Associati si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Consiglio Direttivo, o sia richiesta da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge con mandato triennale i membri del consiglio direttivo, eccezion fatta per i soci volontari facenti parte del direttivo di altre associazioni.



- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare le linee programmatiche che l'associazione dovrà seguire per raggiungere ed adempiere gli scopi sociali;
- stabilire le quote annue di Associazione e le relative modalità di pagamento proposte dal Consiglio direttivo, nonché il sistema di votazione;
- eleggere l'eventuale presidente Onorario.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta, tanti Associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto più 1. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dalle deliberazioni viene redatto il verbale dal Consigliere segretario e firmato dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei Vicepresidenti.

Gli Associati partecipano all'assemblea personalmente o a mezzo delegato munito di mandato scritto, purché membro dell'Associazione. Ciascun Associato potrà essere portatore di non oltre tre deleghe scritte.

Non possono partecipare all'Assemblea e non hanno comunque diritto di voto gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la legittimità a deliberare dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe dei votanti all'Assemblea, i diritti di intervento e di voto dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quelle previste a scrutinio segreto o per iscritto ai sensi delle normative vigenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I voti sono attribuiti in ragione di un voto per ogni Associato in regola con i contributi ordinari e straordinari.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero che va da 5 a 11 membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- b) approntare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) decidere in merito alle sanzioni di cui all'art. 8;
- d) delegare a singoli Consiglieri, Associati o a terzi non Associati, determinate funzioni, incarichi da svolgere, secondo le indicazioni decise dal Consiglio stesso;
- e) curare il raggiungimento dei fini statuari in relazione agli interessi degli Associati, secondo le linee programmatiche espresse dall'Assemblea;
- f) esaminare e trattare la soluzione di tutti i problemi riguardanti l'attività della categoria, compreso dirimere le controversie;
- g) predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta dell'Associazione;
- h) redigere regolamenti e direttive che siano esemplarmente identificate come essenziali per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo verranno tempestivamente comunicate agli Associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni sei mesi e ogni volta che ne faccia motivata richiesta al presidente uno dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, anche nella seconda convocazione, che deve aver luogo almeno il giorno successivo. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti. Il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica. Con la delibera che ne decreta la decadenza, il Consiglio Direttivo nomina, in sua sostituzione, il primo dei non eletti se il numero è inferiore a 5 Membri. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea degli associati che dovrà ratificarne la nomina. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente su mandato del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua impossibilità dal Vicepresidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità dal presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Il Presidente, o in caso di sua impossibilità, il Vicepresidente, sovrintende, anche a mezzo di propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e rappresenta le Associazioni nei confronti sia dei terzi, sia degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più Gruppi di Lavoro composti dai membri del Direttivo in carica, dei soci volontari.

Il Consiglio Direttivo nomina, su Candidature proposte dal Presidente, i "Commissari" o "Responsabili Sezione". Ciascun Commissario presiede una Commissione Tecnica che ha il compito di offrire la propria consulenza agli Associati. Il numero di Commissioni che il Direttivo può nominare è illimitato compatibilmente con l'attività e le finalità dell'Associazione.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, a maggioranza dai componenti.

15.3. Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei Revisori costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea degli Associati nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. I Revisori – quando nominati – dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno con la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio è costituito da:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. Non fanno parte del patrimonio i beni dati in comodato all'Associazione, in quanto proprietà del comodante. Per il comodante è prevista la possibilità di ottenere la restituzione del costume o di qualsiasi bene dato in prestito non prima della scadenza del termine pattuito, tranne nel caso in cui sia sopravvenuto per il comodante un urgente ed impreveduto bisogno di disporre della cosa stessa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli aderenti;
- b) dai contributi di privati;
- c) dalle quote associative;
- d) dai contributi dello stato, di enti o di istruzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetto;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti da iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- j) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- k) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata direttamente ai Soci. Il responsabile amministrativo dell'associazione è il Tesoriere.

Il Tesoriere, unitamente al Presidente o del Vicepresidente, cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e deve convalidare ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio sociale, curano, sempre unitamente al Presidente, la tenuta del libro cassa.

ART. 19

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS.

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20

(Libri sociali)

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta da presentare al Presidente a mezzo raccomandata 30 giorni prima della visione dei libri stessi.

ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 25

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

22.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

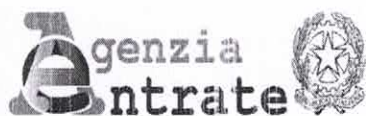
ART. 28

(Disposizioni finali)

23.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



9 OTT. 2023



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**

Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**

Oggetto: **ATTO PRIVATO VERBALE STRAORDINARIO ASSEMBLEA PER ADEGUAMENTO AL TERZO SETTORE-**

Classificazione:

Mittente: **RITUCCI VINCENZO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0075135**

Data: **09/10/2023 09:16:19**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT TERMOLI - DP CAMPOBASSO**